



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Relazione su novità normativa

Rel. n. 20

Roma, 10 marzo 2021

**OGGETTO: PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Misure urgenti per il contrasto - Depositi telematici in Cassazione.**

## **SOMMARIO:**

1. Il quadro della disciplina processuale speciale vigente.
2. Le attuali norme speciali per il processo civile in Cassazione.
3. L'udienza a porte chiuse.
4. L'udienza telematica.
5. L'udienza cartolare.
6. L'adunanza camerale a distanza.
7. I depositi telematici degli atti processuali di parte.
8. Il processo civile telematico in Cassazione.
  - 8.1. (Segue). I depositi telematici dei provvedimenti.
9. I protocolli d'intesa.
  - 9.1. (Segue). I depositi delle memorie a mezzo PEC.

\*\*\*\*\*

### ***1. Il quadro della disciplina processuale speciale vigente.***

Com'è noto, l'intera disciplina degli istituti processuali speciali che hanno trovato applicazione durante le prime due fasi dell'emergenza pandemica che ancora ci affligge, a partire dal 9 marzo 2020, è stata racchiusa nell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come poi modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

È parimenti cosa nota che l'efficacia di tutte le disposizioni processuali contenute nell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è definitivamente cessata – dopo un certo “ondeggiamento” mostrato dal legislatore urgente – il giorno 30 giugno 2020<sup>1</sup>.

A partire quindi dal primo luglio 2020, nonostante il Governo non avesse ancora disposto la cessazione dello stato di emergenza, nella trattazione dei procedimenti civili davanti agli uffici giudiziari italiani hanno ripreso efficacia le norme processuali ordinarie, come in precedenza derogate dalle disposizioni contenute nel citato art. 83 del d.l. n. 18 del 2020.

E tuttavia, con la pubblicazione in G.U. (avvenuta il 18 luglio 2020) dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, sono entrate in vigore – il 19 luglio 2020 – tutte le disposizioni contenute nell'art. 221 del detto decreto-legge, come introdotte appunto in sede di sua conversione, e, in particolare, quelle dettate dai nuovi commi da 3 a 10. Da questo momento può dirsi avviata per i processi civili quella che chiameremo, per convenzione, la cd. “terza fase”.

Con l'aggravarsi della pandemia, infine, il Governo ha deciso di intervenire nuovamente sui procedimenti civili e penali, dettando nuove disposizioni, tese a richiamare in vita taluni istituti già sperimentati nelle prime due fasi dell'emergenza epidemiologica.

Con l'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 recante *Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è attualmente in corso un regime processuale che definiremo della cd. “quarta fase”.

## **2. Le attuali norme speciali per il processo civile in Cassazione.**

Nella “quarta fase” ancora pienamente in corso, dunque, due sono le norme che dettano la disciplina speciale del processo civile, anche innanzi alla S.C.

La prima è l'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, nella formulazione entrata in vigore soltanto a decorrere dal 19 luglio 2020, l'altra è l'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, con le modifiche apportate in sede di conversione, contenente talune disposizioni efficaci fin dal 29 ottobre 2020 – data di pubblicazione del decreto-legge in G.U. – e altre a partire dal 25 dicembre 2020, giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della legge di conversione.

E come ricorda la relazione illustrativa al d.l. n. 137 del 2020, l'art. 23 «*non sostituisce, ma si coordina con quello previsto dall'articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*»; ciò significa che appare imprescindibile operare una valutazione “sincretica” delle discipline eccezionali contenute in entrambi i due decreti-legge.

---

<sup>1</sup> La legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, ha soppresso la lett. i) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, che aveva inizialmente prorogato al 31 luglio 2020 il termine di efficacia di tutte le misure disposte dall'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020.

Ora, prendendo in esame anzitutto il termine di efficacia dell'articolata disciplina in parola, va ricordato che, a tenore del primo comma dell'art. 23 del d.l. 137, le disposizioni in esso contenute trovano applicazione fino alla scadenza del termine dello stato di emergenza come indicato nell'art. 1, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Siffatto termine – inizialmente fissato al 31 luglio 2020 – è stato prima modificato dal d.l. n. 83 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 2020 (che lo prorogò al 15 ottobre 2020) e poi dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 125 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 2020 (che lo prorogò al 31 gennaio 2021); da ultimo, l'art. 1, comma 1, del d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, recante *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*, ancora in corso di conversione, ha prorogato il medesimo termine fino al 30 aprile 2021.

Mentre il comma 1 dell'art. 23 in esame, nel suo testo originario, si preoccupava di precisare che «*Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo*», opportunamente, in sede di conversione del d.l. n. 137 del 2020, la medesima disposizione è stata novellata mediante un preciso rinvio all'efficacia temporale nelle misure contenute nel ridetto decreto: «*Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221*».

Dunque, può affermarsi oggi pacificamente che l'efficacia delle disposizioni contenute sia nell'art. 221 del d.l. n. 34 che nell'art. 23 del d.l. n. 137, rimane ferma fino alla cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata, come anticipato, al 30 aprile 2021.

### ***3. L'udienza a porte chiuse.***

Partendo dall'esame degli effetti delle dette norme processuali speciali sui giudizi fissati innanzi alla S.C. in pubblica udienza, va detto subito che l'unica disposizione dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 che espressamente se ne occupa, risulta contenuta nel suo comma 3, che consente la trattazione a porte chiuse delle udienze civili «*alle quali è ammessa la presenza del pubblico*».

Detto comma 3, che riprende esattamente il contenuto del comma 7, lett. e), dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, trova sicura applicazione anche alle udienze innanzi alla S.C.

A differenza della disposizione contenuta nel d.l. n. 18 del 2020, che affidava al capo dell'ufficio il potere di disporre con provvedimento generale la celebrazione delle udienze pubbliche a porte chiuse, la nuova disciplina tace del tutto sul punto, dovendosi ritenere che spetti al presidente del collegio («*il giudice che la dirige*») si esprime in maniera onnicomprensiva l'art. 128 c.p.c.), decidere discrezionalmente – e

---

<sup>2</sup> Una bozza del decreto-legge, stesa precedentemente alla sua approvazione nel Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2020, prevedeva senz'altro che tutte le udienze pubbliche, senza eccezione, fossero celebrate a porte chiuse.

nell'immediatezza dell'inizio della sua celebrazione – se all'udienza debba o no essere ammesso il pubblico.

#### **4. L'udienza telematica.**

Nessuna norma si occupa espressamente dell'udienza telematica in Cassazione; deve concludersi, allora, che la volontà del legislatore urgente sia stata quella di non derogare sul punto alle regole generali fissate dall'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020.

Orbene, il comma 7 dell'art. 221 stabilisce che il giudice, acquisito preventivamente il consenso delle parti, possa disporre che *«l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice»* si svolga *«mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia»*<sup>3</sup>; aggiunge ancora la norma che l'udienza *«è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario»*.

In realtà, una deroga alla cennata disposizione risulta introdotta dall'art. 23, comma 7, del d.l. n. 137 del 2020; e riguarda la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, essendo ora stabilito che il magistrato può partecipare all'udienza da remoto collegandosi anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario; perdono così di rilevanza i dubbi di costituzionalità sollevati da taluni giudici di merito, circa la ragionevolezza di una norma prevista soltanto per i giudizi civili e non per quelli celebrati innanzi ai giudici penali e davanti alle giurisdizioni speciali<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> I primi provvedimenti del Direttore generale D.G.S.I.A. datati 10 marzo 2020 e 20 marzo 2020, stabilivano entrambi, all'art. 2, che nei casi previsti, rispettivamente, dal d.l. n. 11 del 2020 e dal d.l. n. 18 del 2020, le udienze civili potevano svolgersi *«mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione: Skype for Business; Teams»*. Successivamente prima il provvedimento del 21 maggio 2020, a seguito della conversione in legge del d.l. n. 18 del 2020, e poi il provvedimento del 2 novembre 2020, per effetto dell'entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2020, sostituendo le precedenti misure hanno disposto, all'art. 5, che *«Le attività di cui al comma 12-quinquies dell'art. 83 del decreto legge 17 maggio 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, si svolgono utilizzando uno dei collegamenti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del presente provvedimento»*. La lett. c) dell'art. 2 individua un canale di collegamento denominato "MVC2" criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall'interno sia dall'esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, e in grado di assicurare il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea di 9 di essi (la cd. piattaforma "Microsoft Teams"); mentre la lett. d) dell'art. 2, descrive un canale di collegamento denominato "MVC3", che assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea di 5 di essi (la cd. piattaforma "Microsoft skype for business").

<sup>4</sup> Trib. Mantova 19/05/2020 e Trib. Pavia 25/05/2020, avevano sottoposto al Giudice delle leggi la questione di costituzionalità dell'art. 83, comma 7, lett. f), del d.l. n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede l'obbligatoria presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, ritenendola contraria al principio di ragionevolezza, essendo peraltro prevista soltanto per i giudizi civili e non per quelli penali, ovvero per i processi celebrati innanzi ai giudici speciali. La Corte costituzionale, con ordinanza 11/12/2020, n. 269, ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Mantova, per difetto di rilevanza e ordinato la restituzione degli atti per altra questione sollevata sempre dal Tribunale di Mantova e di Pavia, per valutare la rilevanza della questione alla luce della disciplina sopravvenuta.

La norma sulle udienze telematiche, prevedendo soltanto la presenza dei difensori delle parti – oltre che del procuratore generale –, può dunque trovare applicazione anche per le udienze pubbliche innanzi alla S.C.<sup>5</sup>

Occorre tuttavia registrare il dato di fatto che l'udienza telematica fino ad ora non ha avuto ingresso in Cassazione, considerato che nella vigenza dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, il Primo presidente dispose il rinvio di tutte le udienze pubbliche a data successiva al 30 giugno 2020<sup>6</sup>, mentre per le restanti udienze ritenute urgenti venne disposta la trattazione, nel solo mese di luglio del 2020, a porte chiuse<sup>7</sup>.

Va soggiunto che l'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34 del 2020, richiede che il giudice acquisisca preventivamente il consenso di tutte le parti sull'udienza telematica, disponendo poi la comunicazione ai difensori delle parti e al pubblico ministero «*del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento*». Pur non essendo previsto dalla norma in esame alcun termine per acquisire il consenso dei difensori, va comunque tenuto in debito conto che in Cassazione, ai sensi dell'art. 377, comma secondo, c.p.c., la comunicazione alle parti della data dell'udienza pubblica deve intervenire almeno venti giorni prima della medesima.

Quindi, almeno innanzi alla S.C., una volta formati i ruoli delle udienze innanzi alle sezioni civili, il presidente del collegio dovrebbe disporre una prima comunicazione – almeno venti giorni prima dell'udienza – ai difensori delle parti, tesa ad ottenerne il preventivo consenso sull'udienza telematica nel giorno e nell'ora fissata e una seconda comunicazione nella quale, una volta acquisito il consenso di tutti, si indicano le modalità del collegamento telematico.

In alternativa, potrebbe immaginarsi una sola comunicazione alle parti – sempre nel rispetto del termine ex art. 377, comma secondo, c.p.c. –, in seno alla quale si indichino data, ora e modalità del collegamento telematico, con l'avvertenza che nel caso in cui difetti il consenso, anche di una soltanto delle parti in causa, l'udienza verrà celebrata *in praesentia*; è chiaro però che in questo modo diviene concreto il rischio che l'udienza civile in Cassazione, pure programmata da remoto, per il dissenso manifestato *in limine* anche da una sola parte, debba infine essere celebrata in aula alla presenza di tutto il collegio e delle altre parti.

## 5. L'udienza cartolare.

Subito dopo l'entrata in vigore della disciplina speciale contenuta nell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, poi reiterata nell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, ci si era chiesti se l'udienza pubblica in Cassazione potesse essere sostituita dalla cd. udienza “cartolare”, incentrata sul deposito telematico di conclusioni scritte da parte dei difensori delle parti in luogo della celebrazione dell'udienza<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> F. TERRUSI, *La Corte di cassazione ai tempi del coronavirus, ovvero per una nomofilachia processuale solidale*, in *Il processo civile solidale*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2020, p. 56.

<sup>6</sup> Si veda il decreto del Primo presidente n. 47 del 31 marzo 2020.

<sup>7</sup> Così il decreto del Primo presidente n. 76 del 11 maggio 2020.

<sup>8</sup> *Si vis* G. FICHERA, *La Cassazione civile e il covid-19: ex malo bonum?*, su *Il Caso.it*, p. 7.

Oggi al quesito ha inteso rispondere affermativamente il legislatore, in sede di conversione del d.l. n. 137 del 2020.

E invero il comma 8-*bis* dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, in vigore dal 25 dicembre 2020, giorno successivo alla pubblicazione in G.U. della legge n. 176 del 2020, ha disposto la celebrazione in camera di consiglio, in relazione alle udienze «*a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile*», vale a dire per le udienze innanzi alle Sezioni Unite e per quelle innanzi alle sezioni semplici, riferite ai ricorsi aventi cd. “valenza nomofilattica”.

Mentre la norma sull'udienza cartolare contenuta nell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, nulla precisava sui termini per depositare le istanze e conclusioni scritte, dovendosi quindi ritenere come termine ultimo la data e l'ora fissata per la celebrazione dell'udienza, nel nuovo art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, è stabilito chiaramente che il giudice comunica la decisione di svolgere l'udienza nelle forme cartolari alle parti, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, assegnando altresì alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito in via telematica delle note scritte.

Nel nuovo comma 8-*bis* dell'art. 23 del d.l. n. 137, invece, in considerazione del fatto che i depositi telematici non sono ancora in vigore innanzi alla S.C., troviamo una diversa modalità di trasmissione degli atti; si precisa infatti che le conclusioni scritte del P.G. sono trasmesse quindici giorni prima dell'udienza alla cancelleria a mezzo PEC e da quest'ultima – con lo stesso mezzo – comunicate ai difensori delle parti, i quali, entro cinque giorni prima dell'udienza, «*possono*» depositare memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c., sempre a mezzo PEC.

È chiaro, poi, che attraverso queste modalità l'udienza in concreto non viene celebrata e la trattazione avviene in una camera di consiglio non partecipata; sembra escluso, dunque, che debba essere redatto il relativo verbale, ai sensi dell'art. 126 c.p.c., che com'è noto, presuppone la presenza fisica delle parti davanti ad un giudice in un'aula d'udienza e serve, appunto, a documentare esattamente quanto ivi accaduto.

Quanto al mancato deposito delle note scritte entro il termine stabilito dal giudice, mentre nella vigenza dell'art. 83 del d.l. n. 18, era discussa l'applicabilità del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., nessun dubbio residua oggi con la nuova formula dell'art. 221, comma 4, laddove stabilisce seccamente l'applicabilità del primo comma dell'art. 181 c.p.c. nel caso di omesso deposito delle note da parte di tutte le parti.

Siccome peraltro in Cassazione, per giurisprudenza granitica<sup>9</sup>, non opera il meccanismo dell'art. 309 c.p.c., anche nel caso in cui nessuna delle parti dovesse depositare conclusioni scritte, il ricorso senz'altro andrà in decisione.

Del resto, l'art. 23, comma 8-*bis*, del d.l. n. 137 del 2020 – esattamente come l'art. 378 c.p.c. – riconosce alle parti una mera facoltà (quella di depositare le memorie scritte), senza ovviamente farne discendere oneri di sorta, traducendosi in sostanza in un meccanismo che comporta la rinuncia delle parti – giustificata dall'emergenza pandemica in atto – alla discussione orale davanti al collegio, che in definitiva viene ad essere “surrogata” da una camera di consiglio non partecipata.

---

<sup>9</sup> Cass., Sez. U, 12/01/1984, n. 232 (Rv. 432484 - 01).

Va soggiunto che mentre l'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34, stabilisce oggi che innanzi al giudice di merito ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui il giudice fissa l'udienza cartolare, davanti alla Corte di cassazione, in forza del comma 8-*bis* dell'art. 23, «*la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria*»<sup>10</sup>.

Al riguardo, occorre evidenziare che i termini dettati dalla disposizione in commento mal si conciliano con l'art. 377, secondo comma, c.p.c. – rimasto immutato dopo la novella –, a tenore del quale il cancelliere comunica alle parti la data dell'udienza pubblica almeno venti giorni prima.

E infatti, non è plausibile immaginare che il P.G. o il difensore della parte depositino l'istanza di trattazione orale, prima ancora di ricevere comunicazione dell'udienza pubblica da parte della cancelleria.

L'unica possibilità, allora, è che trovi applicazione nella cd. “cartolare” in Cassazione, la norma generale fissata dall'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34, che prescrive la comunicazione della decisione di fissare la trattazione mediante scambio di note, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza.

In sostanza, quando il collegio decide di fissare la trattazione cartolare in luogo dell'udienza pubblica, il cancelliere dovrà comunicare – almeno trenta giorni prima – sia il provvedimento che dispone detta forma di trattazione, sia la data in cui è stata fissata appunto la detta udienza. Così consentendo al P.G. e alle parti di avanzare – almeno venticinque giorni prima – istanza di discussione orale.

Da segnalare, infine, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 23, comma 8-*bis*, del d.l. n. 34, che peraltro ha avuto assai scarsa applicazione, in considerazione del numero di udienze pubbliche fissate nel periodo considerato.

Essa prevede che l'udienza “cartolare” non trovi applicazione per quelle già fissate entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione – *id est* dal 25 dicembre 2020 – e quindi fino al 9 gennaio 2021; per le udienze fissate tra il 10 gennaio 2021 e il 24 gennaio 2021, invece, la richiesta di discussione orale, sia delle parti che del P.G., doveva essere formulata entro il 4 gennaio 2021, vale a dire entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

## **6. L'adunanza camerale a distanza.**

Di sicuro interesse per il rito della S.C., poi, appare la norma contenuta nel comma 9 dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, che ripristina il comma 12-*quinquies* del d.l. n. 18 del 2020, come inserito in sede di conversione dalla legge n. 27 del 2020, a tenore del quale, per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 «*le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto*

---

<sup>10</sup> La norma riproduce esattamente il disposto dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che disciplina la celebrazione dell'udienza “cartolare” innanzi alle sezioni penali della S.C.; tuttavia, occorre sottolineare che l'art. 610, comma 5, c.p.p. prevede che la cancelleria comunichi alle parti e al Procuratore Generale «*almeno trenta giorni prima*» dell'udienza la data fissata, mentre nel codice di rito civile il termine è, come visto, ridotto a venti giorni.

*individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia».*

Il testo del cennato comma 9 è esattamente identico a quello del ridetto comma 12-*quinquies*, come è sottolineato pure dalla relazione illustrativa al decreto-legge; si può quindi richiamare in proposito la già vasta letteratura edita sul tema della camera di consiglio telematica<sup>11</sup>.

Quanto alle adunanze camerali non partecipate innanzi alla S.C., non vi è necessità di richiamare la tesi a tenore della quale la disciplina del processo civile italiano sarebbe stata ormai integrata dal legislatore con la previsione di una camera di consiglio telematica, alternativa a quella tradizionale, invocando il principio generale di libertà delle forme<sup>12</sup>, ovvero la condizione che si ravvisino «*serie ragioni di necessità*»<sup>13</sup>; è ormai acquisito infatti che, per effetto della citata decretazione d'urgenza, resta consentita un'adunanza camerale, ai sensi degli artt. 380-*bis*, 380-*bis*.1 e 380-*ter* c.p.c., mediante collegamento dei consiglieri da remoto.

Essendo poi – come ricordato in precedenza – prevista espressamente una deroga all'obbligo del giudice di partecipare all'udienza dall'ufficio giudiziario, non appare più necessario indagare se qui si discuta di una “udienza civile”, alla quale resti applicabile l'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34, ovvero se per l'adunanza sia direttamente invocabile l'art. 23, comma 7, del d.l. n. 137.

Quello che è certo, infatti, è che sia applicando l'una piuttosto che l'altra delle richiamate disposizioni, perché si possa celebrare una adunanza camerale da remoto è comunque sufficiente l'adozione del prescritto provvedimento del direttore generale della D.G.S.I.A.

Una volta individuati da D.G.S.I.A. gli strumenti tecnici per assicurare i collegamenti da remoto, *in thesi* si potrebbe pensare che l'adunanza camerale, sia validamente costituita anche in un luogo posto al di fuori del Palazzo di Giustizia di Roma, ovvero con la partecipazione del presidente e di tutti i consiglieri che compongono il collegio mediante collegamento telematico<sup>14</sup>.

Occorre tuttavia tenere a mente che, secondo quanto stabilito proprio dal ridetto comma 7 dell'art. 23 – come del resto dal precedente comma 12-*quinquies* dell'art. 83-

---

<sup>11</sup> A. PANZAROLA, M. FARINA, *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. osservazioni a prima lettura*, su *GiustiziaCivile.com*, 2020; G. COSTANTINO, *La giustizia da remoto: adelante con ... iudicio (seconda parte)*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020; A. DI FLORIO e LEONE, *Il processo di carta: dal “telematico” all'udienza da remoto*, su *QuestioneGiustizia.it*, 2020; E. D'ALESSANDRO, *Il giudizio civile “telematico” di legittimità ai tempi del covid-19 (note a prima lettura)*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020; e si v. G. FICHERA, *La camera di consiglio telematica*, in *Il processo civile solidale*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, *cit.*, p. 86 ss.

<sup>12</sup> G. FICHERA, *L'adunanza camerale distanziata e protocollata*, su *IlCaso.it* 2020, p. 4.

<sup>13</sup> F. TERRUSI, *La Corte di cassazione ai tempi del coronavirus, ovvero per una nomofilachia processuale solidale*, in *Il processo civile solidale*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, *cit.*, p. 61.

<sup>14</sup> R. FRASCA, *Note sull'adunanza camerale civile in Cassazione al lume della disciplina delle forme del processo ed ora in tempi di coronavirus*, su *Giustiziainsieme.it*, 2020, p. 7-9. L'A. sottolinea come nessuna norma codicistica impone che le adunanze siano tenute nell'edificio sito in piazza Cavour a Roma: quello che conta è soltanto che il presidente o un suo delegato, si trovino negli uffici della Corte nelle immediatezze dell'ora fissata per l'inizio dell'adunanza, per riceversi dal cancelliere eventuali atti depositati dalle parti *in limine litis*.

sia pure espressamente per i soli procedimenti penali, il presidente del collegio (o un componente del collegio da lui delegato) sottoscrive il dispositivo della sentenza o dell'ordinanza; anche nel giudizio civile, però, vale la regola dell'ultimo comma dell'art. 276 c.p.c., dettata in tema di deliberazione delle sentenze nei processi di cognizione davanti al tribunale ed espressamente richiamata dall'art. 380, secondo comma, c.p.c., a tenore della quale il presidente «*scrive e sottoscrive il dispositivo*».

È vero poi che la norma surrichiamata consente il deposito del dispositivo nella cancelleria del giudice «*il prima possibile*», accordando quindi uno spazio temporale che lascerebbe immaginare un presidente o un consigliere delegato che non si trovino fisicamente nella camera di consiglio posta nelle immediate adiacenze degli uffici della cancelleria; aderendo ad una siffatta interpretazione, tuttavia, non avrebbe alcuna ragione di essere la previsione di una delega per la firma del dispositivo da parte del presidente ad uno dei componenti del collegio, presupponendo appunto la delega un impedimento alla sottoscrizione in capo al delegante, che non deve invece sussistere in chi sia stato delegato.

È sembrato allora ragionevole ipotizzare una camera di consiglio, ovvero una udienza telematica, che si tenga nei locali della Corte e in cui il presidente o un suo delegato – preferibilmente il consigliere “più anziano”<sup>15</sup> – possa partecipare da solo, con gli altri consiglieri che rimangono collegati da remoto<sup>16</sup>.

Quella appena descritta, del resto, è stata esattamente la modalità organizzativa prescelta dal Primo presidente della S.C. nella vigenza del comma 12-*quinquies* dell'art. 83; con il decreto n. 44 del 2020, come successivamente integrato<sup>17</sup>, avvalendosi dei poteri organizzativi conferiti *illo tempore* dal comma 7 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, il vertice della Cassazione stabilì espressamente che il presidente del collegio «*o un consigliere da lui delegato*» dovesse assicurare la sua presenza nella camera di consiglio in Corte, redigere il ruolo dell'adunanza e una volta sottoscritto consegnarlo alla cancelleria.

E siffatto indirizzo ha trovato applicazione anche nella vigenza del comma 7 dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, avendo il Primo presidente – con il decreto n. 144 del 2020 – ribadita la necessità che il presidente o un consigliere da lui delegato partecipi dalla camera di consiglio in Corte «*al fine di provvedere alle necessarie verifiche e di redigere e sottoscrivere il ruolo*».

---

<sup>15</sup> Sul punto va osservato che il Codice di rito non prevede una delega delle funzioni di chi è chiamato a presiedere il collegio, infatti il presidente dirige l'udienza, sottoscrive i verbali e i dispositivi e vota per ultimo nella camera di consiglio. Occorre chiedersi se dette funzioni siano suscettibili di una delega; l'unica norma che prevede una sostituzione del presidente – in caso di suo impedimento – è quella dell'art. 132 c.p.c., che stabilisce la sottoscrizione della sentenza da parte del «*componente più anziano del collegio*». Le vigenti tabelle della Cassazione prevedono che in mancanza di un numero di presidenti sufficienti, la presidenza dei collegi di una sezione può essere affidata «*ai consiglieri anziani della sezione*», purché con anzianità di servizio nella medesima di almeno un triennio.

<sup>16</sup> Cfr. G. FICHERA, *La Cassazione civile e il covid-19: ex malo bonum?*, *cit.*, p. 14-15.

<sup>17</sup> Il decreto del Primo presidente n. 47 del 2020 ha espressamente esteso alle adunanze civili la disciplina già prevista dal decreto n. 44 del 2020 per le sole udienze camerale penali. Successivamente, il decreto n. 55 del 2020 e il decreto n. 76 del 2020 hanno confermato siffatto *modus operandi*.

## 7. I depositi telematici degli atti processuali di parte.

Per evitare assembramenti degli avvocati nelle cancellerie degli uffici giudiziari, prima l'art. 2, comma 6, del soppresso d.l. n. 11 del 2020 e poi anche l'art. 83, comma 11, del d.l. n. 18 del 2020, come novellato dall'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, stabilirono che dal 9 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, negli uffici che avevano la disponibilità del «servizio di deposito telematico», anche gli atti e documenti di cui all'art. 16-*bis*, comma 1-*bis*, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vale a dire gli atti introduttivi del giudizio (atto di citazione, ricorso o comparso di costituzione), fossero depositati esclusivamente con le modalità della trasmissione telematica.

Questa disposizione è stata riconfermata dall'art. 221, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020 e, in forza della proroga disposta con la conversione del d.l. n. 137 del 2020, il deposito telematico è ancora oggi obbligatorio fino al 30 aprile 2021.

In sostanza, il legislatore urgente del 2020 ha imposto l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti processuali di parte nei giudizi civili che si celebrano attualmente in tutti i tribunali e le corti d'appello italiane, dove già il deposito telematico degli atti c.d. "endoprocedimentali" è ormai da tempo obbligatorio.

A chiusura del sistema, l'art. 221, comma 3, ricorda che quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e «*sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica*»; si tratta della medesima disposizione già prevista dal comma 4 dell'art. 16-*bis* del d.l. n. 179 del 2012, riferita però al solo procedimento monitorio.

La norma in commento, tuttavia, non può ovviamente applicarsi agli atti processuali da depositare innanzi a quegli uffici giudiziari – la Corte di cassazione – dove non vi è attualmente la possibilità di alcun deposito telematico degli atti di parte, neppure cioè di quelli c.d. endoprocedimentali.

Al riguardo, va ricordato che con la legge n. 27 del 2020, di conversione del d.l. n. 18 del 2020, venne introdotto il comma 11-*bis* dell'art. 83, in forza del quale innanzi alla Corte di cassazione il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati «*può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici*».

Successivamente, il comma 5 dell'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, ha reintrodotta la medesima disposizione<sup>18</sup>, con efficacia temporale estesa attualmente fino al 30 aprile 2021.

Dunque, almeno fino alla predetta data, sembra derogata la procedura, dettata dall'art. 16-*bis*, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, che ancora oggi dispone che negli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello – compresa quindi la Corte

<sup>18</sup> La norma in commento ribadisce poi che il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria previsti dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115, in caso di deposito telematico degli atti introduttivi sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del CAD.

di cassazione –, il deposito degli atti endoprocedimentali in modalità telematica diviene obbligatorio soltanto a «decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione».

In realtà, il comma 5 dell'art. 221, come in precedenza il comma 11-bis dell'art. 83, sono norme che sostanzialmente replicano quanto disposto già dall'art. 35 del d.m. 18 febbraio 2011, n. 44-Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come novellato dall'art. 7, comma 1, del d.m. 15 ottobre 2012, n. 209; disposizione questa che pure all'attualità continua a dettare la regola secondo cui «L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni nel singolo ufficio».

Ora, è vero che l'art. 35 del d.m. n. 44 del 2011 è ritenuto ormai inapplicabile nei tribunali e nelle corti d'appello, perché ai sensi del citato comma 1-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, il deposito degli atti introduttivi, prima dell'attuale emergenza epidemiologica, era ammesso – in via facoltativa e non obbligatoria – senza necessità di alcun provvedimento del dirigente della D.G.S.I.A.; ma una simile conclusione trova la sua chiara giustificazione nell'obbligatorietà – anch'essa ormai dettata dalla legge – del deposito di tutti gli atti endoprocedimentali.

In altre parole, se per legge è obbligatorio il deposito telematico degli atti successivi alla costituzione in giudizio, non occorre certo un provvedimento ministeriale per rendere facoltativo il deposito di quelli introduttivi, perché è già stata *aliunde* accertata "l'idoneità delle attrezzature informatiche e la funzionalità dei servizi": insomma, come si sul dire, l'infrastruttura "regge" di *default*.

In Cassazione, invece, dove non c'è ancora l'obbligatorietà della trasmissione in modalità telematica degli atti di parte, né introduttivi né endoprocedimentali, deve ritenersi che il loro deposito facoltativo, quale che ne sia la natura, dipenda ancora oggi dal provvedimento del direttore generale della D.G.S.I.A., mentre per renderlo obbligatorio (e limitatamente ai soli atti endoprocedimentali), occorrerà pur sempre un decreto del Ministro della Giustizia, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati ai sensi del ridetto art. 16-bis, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012.

## **8. Il processo civile telematico in Cassazione.**

Com'è noto, con il recente provvedimento del direttore generale della D.G.S.I.A. del 27 gennaio 2021, recante *Attivazione presso la Corte di cassazione, settore civile, del servizio di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 221, comma 5, del d.l. n. 34 del 2020*, a decorrere dal 31 marzo 2021 è ora ammesso il deposito telematico facoltativo degli atti processuali e dei documenti di parte innanzi alla S.C.

Ciò significa che, a partire dalla predetta data, i difensori delle parti potranno depositare telematicamente, attraverso l'infrastruttura informatica ministeriale e nel rispetto della disciplina contenuta nel capo III del d.m. n. 44 del 2011, sia i ricorsi

introduttivi che i controricorsi, come pure tutte le memorie finali ex artt. 378, 380-*bis*, 380-*bis*.1 e 380-*ter* c.p.c.; stesso discorso per i documenti che la parte è tenuta a produrre ai sensi dell'art. 369 c.p.c., ovvero – ai soli fini dell'ammissibilità del ricorso – ex art. 372 c.p.c.

Si può quindi affermare che – dopo avere fatto il suo debutto, circa dieci anni fa, presso tutti i tribunali e le corti d'appello italiane –, anche innanzi al Giudice di legittimità diventa finalmente pienamente operativo il processo civile telematico (PCT), cioè quella architettura tecnologica informatica volta a consentire ai c.d. “operatori interni” (giudici e cancellieri) ed “esterni” (avvocati, consulenti tecnici, altri ausiliari del giudice, curatori, commissari giudiziari, etc.) di porre in essere esclusivamente in via telematica una serie di atti e operazioni nell'ambito del processo civile, quali il deposito di atti e provvedimenti, la trasmissione di comunicazioni e notifiche, la consultazione dello stato dei procedimenti e dell'intero contenuto dei fascicoli informatici, nonché il pagamento del contributo unificato e degli altri oneri fiscali.

Naturalmente, trattandosi di norma che introduce una mera facoltà per i difensori, nulla esclude che il ricorrente intenda produrre soltanto una parte degli atti o documenti in formato digitale, utilizzando il deposito nelle forme tradizionali, ad esempio, per i documenti prodotti ai sensi dell'art. 369 c.p.c.; né può ritenersi precluso alla parte intimata di depositare un controricorso cartaceo a fronte del ricorso depositato telematicamente e viceversa.

In definitiva, quello che andrà a regime dal 31 marzo 2021, sarà – per la sola Corte di cassazione – un regime cd. “promiscuo” riferito a tutti gli atti processuali, sia introduttivi che endoprocedimentali, con l'inevitabile conseguenza che accanto al fascicolo informatico costituito dagli atti depositati spontaneamente dalle parti in modalità telematica, sarà comunque necessario formare anche un fascicolo d'ufficio cartaceo ove inserire gli atti depositati in modalità analogica; e ciò salvo a ritenere applicabile l'art. 14, comma 2, del d.m. n. 44 del 2011, che in linea generale onera il cancelliere di provvedere ad effettuare «*copia informatica dei documenti probatori e degli allegati su supporto cartaceo e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale*».

Quanto ai fascicoli d'ufficio dei gradi di merito, l'art. 369 c.p.c. dispone ancora oggi che l'acquisizione avvenga tramite trasmissione da parte della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. È chiaro allora che nel caso di fascicolo d'ufficio tenuto in modalità cartacea, sempre che non se ne ipotizzi una massiva attività di estrazione di copia informatica a cura della cancelleria, occorrerà continuare ad acquisire e custodire i plichi nella cancelleria della Corte nelle forme tradizionali; mentre quando il fascicolo sia già stato tenuto integralmente in modalità informatica, è ben possibile immaginare una sua trasmissione – anche a mezzo PEC – dalla cancelleria del giudice di merito a quella della S.C., per essere inserito nel relativo fascicolo informatico.

In mancanza, poi, di qualsivoglia norma transitoria non pare possano sorgere soverchi dubbi sull'applicabilità della nuova disciplina a tutti i depositi, anche relativi a ricorsi già iscritti a ruolo alla data del 31 marzo 2021; con il risultato che le parti potranno liberamente depositare telematicamente sia il controricorso che tutti gli atti

successivi, comprese le memorie finali, ex artt. 378, 380-*bis*, 380-*bis*.1 e 380-*ter* c.p.c., ancorchè il ricorso introduttivo sia pervenuto alla cancelleria della Corte nelle forme tradizionali.

In definitiva, fino a quando non verrà sancita l'obbligatorietà del deposito telematico almeno degli atti endoprocedimentali – con il prescritto decreto del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012 –, ovvero si addivenga ad una modifica normativa che sancisca l'obbligatorietà dei depositi telematici in Cassazione fin dal ricorso introduttivo, dovrà ritenersi rientrare nella libera scelta dei difensori delle parti, quale mezzo (tra il deposito di persona, l'invio del plico a mezzo posta ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c., ovvero il deposito telematico) utilizzare per trasmettere gli atti processuali nell'ambito del giudizio di legittimità.

Va escluso, poi, trattandosi qui di depositi solo facoltativi, che possa trovare applicazione nel processo in Cassazione l'art. 221, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, sull'obbligatorietà del deposito telematico degli atti introduttivi, per la decisiva ragione che – come visto – dal 31 marzo 2021 neppure quelli endoprocedimentali dovranno essere obbligatoriamente depositati con il mezzo informatico innanzi alla S.C.

Quanto all'efficacia del cennato provvedimento, va detto che tutte le disposizioni contenute nell'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, mantengono efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza, *id est* fino al 30 aprile 2021; ciò significa che in Cassazione il deposito facoltativo degli atti processuali in via telematica, dovrebbe essere utilizzabile esattamente per lo spazio di trentuno giorni.

Tuttavia, a prescindere dalla possibilità che lo stato di emergenza sia prorogato, oppure che entro il 30 aprile 2021 sia adottato il decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, va osservato che è difficile immaginare come, una volta accertata dall'organo amministrativo competente, «l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione del settore civile» innanzi alla Corte di cassazione, si possa sostenere che detto “accertamento tecnico” non rimanga comunque efficace, pure ai sensi dell'art. 35 del d.m. n. 44 del 2011, che appunto demanda alla medesima autorità (il Direttore generale della D.G.S.I.A.), esattamente detto compito: *id est* accertare «l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici».

La conclusione più ragionevole, allora, è quella di ritenere che il deposito facoltativo degli atti processuali in Cassazione, sia introduttivi che endoprocedimentali, dovrà ritenersi sempre ammesso a partire dal 31 marzo 2021 e tale facoltà delle parti processuale permarrà anche dopo che – cessato lo stato di emergenza – avrà perso efficacia il disposto dell'art. 221, comma 5, del d.l. n. 34 del 2020.

### **8.1. I depositi telematici dei provvedimenti.**

È noto che in sede di conversione del d.l. n. 18 del 2020, venne introdotto il comma 11.1. dell'art. 83, che impose dal 9 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, pendenti innanzi al

tribunale e alla corte d'appello, il deposito degli atti del magistrato esclusivamente con modalità telematiche.

È parimenti cosa nota che né l'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, né l'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 hanno riprodotto la disposizione che stabiliva il deposito obbligatorio in modalità telematica dei provvedimenti del giudice, negli uffici in cui era previsto come esclusivo il deposito telematico degli atti di parte.

In mancanza allora di qualsivoglia disciplina speciale, deve ritenersi applicabile in Cassazione la regola generale desumibile dall'art. 35 del d.m. n. 44 del 2011 e che risulta applicata costantemente negli uffici giudiziari di merito, la quale sancisce – laddove il deposito degli atti di parte sia obbligatorio, ovvero anche solo facoltativo – comunque la possibilità per i magistrati di utilizzare l'infrastruttura informatica ministeriale per il deposito dei propri provvedimenti.

E ciò in quanto ai sensi dell'art. 35 del d.m. n. 44 del 2011 «*l'attivazione della trasmissione dei documenti informatici*» è riferita, onnicomprensivamente, sia ai soggetti abilitati esterni (i difensori delle parti e gli ausiliari del giudice) sia ai soggetti abilitati interni (magistrati e cancellieri).

Dunque, a decorrere dal 31 marzo 2021, contestualmente al deposito degli atti e documenti processuali di parte, i consiglieri della Corte si troveranno in condizione di redigere il provvedimento giurisdizionale con l'apposito applicativo ministeriale (il *desk* del magistrato), nel rispetto dell'art. 16 delle specifiche tecniche previste dall'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011<sup>19</sup>, firmarlo digitalmente e poi trasmetterlo al presidente del collegio, perché quest'ultimo, effettuata la lettura, vi apponga la propria firma digitale e ne curi direttamente il deposito in cancelleria in via telematica, per essere pubblicato dal cancelliere e custodito nel fascicolo informatico.

Si tratta, lo si ripete, di una procedura del tutto facoltativa, essendo ancora consentito per tutti i provvedimenti adottati dai consiglieri della Corte – come del resto anche dai giudici di merito<sup>20</sup> –, siano essi decreti, ordinanze o sentenze, il deposito in cancelleria nelle forme tradizionali in cartaceo.

È chiaro, naturalmente, che il deposito telematico del provvedimento del collegio, consentendo al consigliere estensore di trasmettere l'atto in via telematica – senza necessità di accedere in cancelleria – direttamente al presidente del collegio e a quest'ultimo, dopo la lettura del documento, di apporvi la propria firma digitale e depositarlo in cancelleria in via telematica, senza ulteriori accessi, contribuisce in maniera assai significativa ad assicurare quel distanziamento sociale che costituisce la *ratio* di tutta la legislazione emergenziale in precedenza presa in esame.

Infine, merita di essere ricordato che ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 9-*octies*, del d.l. n. 179 del 2012, come aggiunto dall'art. 19, comma 1, lettera a), numero 2-*ter*), del d.l.

---

<sup>19</sup> L'art. 16, comma 1, delle specifiche tecniche stabilisce che «I soggetti abilitati interni utilizzano appositi strumenti per la redazione degli atti del processo in forma di documento informatico e per la loro trasmissione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio giudiziario»; si tratta del c.d. «Desk del magistrato» l'applicativo ministeriale fornito a tutti i consiglieri della S.C.

<sup>20</sup> Attualmente, ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, soltanto nei procedimenti monitori – esclusa la fase eventuale dell'opposizione a decreto ingiuntivo – il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è stabilito che “*Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*”.

Dunque, con i primi depositi delle sentenze ed ordinanze della S.C. in modalità telematica, riceveranno copertura normativa i vari decreti che sono stati adottati negli ultimi anni dalla prima presidenza, per assicurare la chiarezza e la sinteticità dei provvedimenti resi dal Giudice di legittimità<sup>21</sup>.

### **9. I protocolli d'intesa.**

È noto che tra le misure organizzative a norma del comma 7 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, i dirigenti degli uffici giudiziari potevano adottare «*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*».

E nella delibera del 26 marzo 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato precise indicazioni ai capi degli uffici giudiziari su come esercitare il potere previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020; in particolare, nelle dette linee guida, il C.S.M. ha invitato direttamente i capi degli uffici a promuovere la stipula di protocolli con i consigli dell'ordine degli avvocati locali, per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, ovvero della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta.

Dando seguito alle linee guida dettate dal C.S.M., in data 9 aprile 2020, la Corte di cassazione ha stipulato un protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense e la Procura Generale presso la Corte di cassazione «*per la trattazione delle adunanze camerali ex art. 375 c.p.c. e delle udienze ex art. 611 c.p.p.*»<sup>22</sup> (il “Protocollo di aprile”); l'obiettivo

---

<sup>21</sup> Con decreto n. 27 del 22 marzo 2011 (“*Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze e di ordinanze decisorie civili*”), il Primo Presidente della S.C., ha invitato tutti i collegi delle sezioni civili, quando siano chiamati a decidere su ricorsi che non richiedono l'esercizio della funzione nomofilattica o che sollevano questioni giuridiche la cui soluzione comporti l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi dal collegio, a redigere una sentenza (o un'ordinanza a contenuto decisorio) “a motivazione semplificata”, di tipo estremamente sintetico con riferimento ai vizi di motivazione, o con richiamo dei precedenti conformi in caso di prospettazione di questioni giuridiche già risolte dalla giurisprudenza della Corte; con decreto n. 136 del 14 settembre 2016 (*La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare la motivazione sintetica*), il Primo Presidente, richiamata l'esigenza di assicurare il rispetto dei canoni di chiarezza, essenzialità e funzionalità della motivazione alla decisione, assenza di motivazioni subordinate, di *obiter dicta* e “*di ogni enunciazione che vada oltre ciò che è indispensabile alla decisione*”, ha disposto che in sede di deliberazione della decisione sia esplicitata dal collegio decidente la valenza nomofilattica della decisione (mediante indicazione nel dispositivo ad uso interno e nell'oggetto dell'intestazione); con provvedimento del 10 gennaio 2017, il Primo presidente aggiunto della S.C. ha diramato a tutti i consiglieri della corte addetti alle sezioni civili, una serie di modelli di intestazione di sentenze, criteri redazionali, modelli di dispositivo, nonché una guida all'intestazione dei provvedimenti, all'evidente scopo di assicurare l'esigenza di uniformare i criteri di redazione dei provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione in materia civile.

<sup>22</sup> Sul Protocollo del 9 aprile 2020, A. DI FLORIO, M. LEONE, *Il processo di carta: dal “telematico” all'udienza da remoto*, su *QuestioneGiustizia.it*, 2020, E. D'ALESSANDRO, *Il giudizio civile “telematico” di legittimità ai tempi del covid-19 (note a prima lettura)*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020; B. SASSANI, B.

chiaro del protocollo era quello di consentire ai consiglieri della S.C. di avere la disponibilità dei cd. “atti regolamentari”<sup>23</sup>, senza necessità di accedere fisicamente nelle cancellerie delle sezioni civili della Corte<sup>24</sup>.

Successivamente, scaduta al 31 luglio 2020 l’efficacia del Protocollo di aprile<sup>25</sup>, in data 27 ottobre 2020, è stato stipulato un nuovo protocollo «*per la digitalizzazione degli atti nei processi civili davanti alla Corte di cassazione*» (il “Protocollo di ottobre”), come integrato con una “Aggiunta” approvata in data 18 novembre 2020, che riprende in grande misura il contenuto del precedente.

La rilevante novità rispetto al “Protocollo di aprile” è che, questa volta, oltre alla Corte di cassazione, alla Procura Generale e al Consiglio Nazionale Forense, hanno sottoscritto il documento pure l’Avvocatura Generale dello Stato e l’Organismo Congressuale Forense.

Il “Protocollo di ottobre”, al par. 1 dispone che in seno alla comunicazione contenente l’avviso di fissazione dell’adunanza camerale, la cancelleria della Corte di cassazione inviti i difensori a trasmettere, purché ne abbiano ancora la disponibilità, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, copia informatica – nel formato previsto dall’art. 12 del d.m. n. 44 del 2011 – degli atti processuali del giudizio di cassazione, già in precedenza depositati nelle forme ordinarie previste dalla legge e quindi: il ricorso, il controricorso, la nota di deposito ex art. 372, comma secondo, c.p.c. e il provvedimento impugnato.

Il difensore della parte provvederà a trasmettere gli atti richiesti, purché ne abbia la disponibilità in copia informatica, avvalendosi esclusivamente del proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (il Reginde), gestito dal ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 7 del d.m. n. 44 del 2011.

---

CAPPONI, A. PANZAROLA, M. FARINA, *Sul protocollo di intesa tra Cassazione, Procura Generale e CNF per la trattazione delle adunanze civili non partecipate*, su *Judicium.it*, 2020; F. DE STEFANO, *La giustizia dall’animazione sospesa passa in terapia intensiva: gli sviluppi della legislazione d’emergenza nel processo civile*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020; e, *si placet*, G. FICHERA, *L’adunanza camerale distanziata e protocollata*, *cit.*. Non si tratta peraltro del primo protocollo in tema di trattazione dei procedimenti civili in Cassazione. Per ricordare i più recenti, il 17 dicembre 2015 venne stipulato un Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense “*In merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria*” e il successivo 15 dicembre 2016 un Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Generale dello Stato “*Sull’applicazione del nuovo rito civile (d.l. n. 168/2016 con in L. n. 197/2016)*”.

<sup>23</sup> Per “atti regolamentari” si intendono le copie del ricorso, del controricorso e del provvedimento impugnato, che tutti insieme costituiscono il c.d. “fascioletto”, consegnato a cura della cancelleria al presidente, al consigliere relatore e al procuratore generale d’udienza.

<sup>24</sup> Sia il decreto n. 47 del 2020 che il decreto n. 76 del 2020 del Primo presidente, ribadiscono la possibilità che gli atti regolamentari siano trasmessi ai consiglieri residenti fuori dalla città di Roma a mezzo del servizio postale; si tratta tuttavia di una *extrema ratio*, che si scontra con le attuali ridotte risorse di personale amministrativo presso gli uffici della Corte.

<sup>25</sup> L’art. 7.1 del Protocollo 9 aprile 2020 fissava la sua efficacia fino al 30 giugno 2020; in seguito, su indicazione del segretariato generale della Corte di cassazione, il termine risulta prorogato fino al 31 luglio 2020.

Dunque, per gli atti introduttivi già ritualmente depositati, il “Protocollo di ottobre” – come del resto quello di aprile – predilige il ricorso esclusivo alla posta elettronica certificata di cui al d.lgs. 11 febbraio 2005, n. 68; e si tratta di scelta ampiamente comprensibile, trattandosi del medesimo strumento previsto dall’art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 nell’ambito del processo civile telematico (il PCT).

Ai sensi del par. 2 del Protocollo in esame, a cura degli avvocati, la documentazione rilevante dovrà essere trasmessa congiuntamente: i) agli indirizzi di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte di cassazione; ii) agli indirizzi di posta elettronica certificata delle segreterie della Procura Generale; iii) all’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori delle altre parti processuali, come risultante dai pubblici registri di cui all’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 e successive modificazioni<sup>26</sup>.

Qui entrambi i Protocolli indicano modalità di comunicazione degli atti non conosciute dal codice di rito, considerato che le copie analogiche degli atti processuali, comprese le memorie, devono essere depositate nella cancelleria della Corte, perché è il cancelliere a curarne direttamente la trasmissione alla segreteria della Procura Generale, mettendole a disposizione delle altre parti private attraverso l’accesso in cancelleria<sup>27</sup>.

Ciascun difensore, poi, deve curare di trasmettere una distinta PEC in relazione ad ogni ricorso per il quale ha ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza e, *ça va sans dire*, il medesimo, come evidenzia bene il par. 2.3 del Protocollo, assume «l’impegno di trasmettere copie informatiche di contenuto uguale agli originali o alle copie già presenti nel fascicolo cartaceo».

---

<sup>26</sup> Ai sensi dell’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, come inserito dall’art. 1, comma 19, n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e poi novellato dall’art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), del d.l. n. 90 del 2014, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per “pubblici elenchi” quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012, dall’art. 16, comma 6, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché il Registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde), gestito dal ministero della Giustizia. Più precisamente rientrano tra i “pubblici elenchi”: a) il Registro delle Pubbliche Amministrazioni, tenuto dal ministero della Giustizia; b) l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata-INI.PEC. tenuto dal ministero dello Sviluppo Economico, c) il Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio; d) il Reginde tenuto dal ministero della Giustizia. Da ultimo, occorre segnalare che l’art. 28 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è intervenuto sugli artt. 16, commi 12 e 13, e 16-ter, comma 1-bis, del d.l. n. 179 del 2012, introducendo una nuova residuale modalità di notificazione degli atti in forma telematica nel caso in cui l’amministrazione abbia ommesso di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al ministero della Giustizia ai fini dell’inserimento nel registro delle pp.aa., in tali ipotesi la notificazione può essere validamente eseguita anche presso l’indirizzo PEC risultante nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (“Indice PA”).

<sup>27</sup> E infatti il primo comma dell’art. 137 disp. att. c.p.c., come novellato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, esonera la parte dall’obbligo di depositare le copie in carta semplice nel caso di deposito in via telematica del ricorso o del controricorso.

L'avvocato ha comunque facoltà di trasmettere tutti gli atti del processo già in precedenza inseriti nel fascicolo d'ufficio, ivi compresi quelli depositati dalle altre parti (par. 2.4 del Protocollo).

### ***9.1. (Segue). I depositi delle memorie a mezzo PEC.***

Il tema più delicato, affrontato sia dal “Protocollo di aprile” che dal “Protocollo di ottobre”, riguarda gli atti endoprocedimentali e, in particolare, le memorie ex artt. 378, 380-*bis*, 380-*bis*.1 e 380-*ter* c.p.c. e le conclusioni scritte del Procuratore Generale ai sensi degli artt. 380-*bis*.1 e 380-*ter* c.p.c., in quanto, a differenza degli atti introduttivi, già depositati *sub Julio* in originale cartaceo, qui ci troviamo di fronte ad atti che non sono mai pervenuti in precedenza nella cancelleria della S.C. e occorre tenere conto che, in precedenza, l'orientamento del Corte è stato sempre nel segno dell'inammissibilità delle memorie trasmesse a mezzo PEC, in considerazione del mancato avvio del PCT in Corte<sup>28</sup>.

Sul tema va detto che già nel decreto n. 44 del 2020 adottato dal Primo presidente della S.C., successivamente integrato dai decreti nn. 47, 55 e 76 del 2020, si era chiaramente previsto che i difensori, utilizzando esclusivamente l'indirizzo elettronico presente nel Reginde, potevano far pervenire alla Corte «*motivi aggiunti e memorie a mezzo PEC*».

Era consentito allora sostenere che, rientrando tra i poteri organizzativi accordati al capo dell'ufficio quello di autorizzare «*lo scambio e il deposito in telematico di note scritte*» (ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020), siffatto potere restava esercitabile anche fuori dai casi previsti dall'attuale disciplina sul c.d. processo civile telematico.

In altre parole, si poteva affermare che, nel quadro di grave emergenza epidemiologica in cui versa il paese, eccezionalmente il Primo presidente avesse la competenza ad autorizzare le parti private e il Procuratore Generale a depositare gli atti endoprocedimentali (*id est* le cennate memorie e conclusioni scritte ex artt. 380-*bis*, 380-*bis*.1 e 380-*ter* c.p.c.), anziché secondo il tradizionale canale – con accesso nella cancelleria – mediante la posta elettronica certificata di cui al d.lgs. 11 febbraio 2005, n. 68.

Del resto, l'art. 48, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (il CAD-Codice dell'amministrazione digitale), come novellato dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, stabilisce che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata a mezzo PEC, «*equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta*»; ed è noto che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del CAD, le sue norme «*si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico*».

Orbene, sia l'art. 5 del “Protocollo di aprile” che l'art. 5-*bis* del “Protocollo di ottobre”, hanno previsto che i difensori delle parti, compresa l'Avvocatura Generale

---

<sup>28</sup> Cass., Sez. 6-3, 19/01/2017, n. 1349; Cass., Sez. 6-3, 07/02/2017, n. 3264; Cass., Sez. 6-2, 03/03/2017, n. 5460; tutte non massimate.

dello Stato, possano depositare tramite posta elettronica certificata, le memorie difensive ai sensi degli artt. 378, 380, 380-*bis*, 380-*bis*.1 e 380-*ter* c.p.c.

E proprio sulla scorta del testo dei detti protocolli, il deposito delle memorie a mezzo PEC è stato di recente ritenuto ammissibile dalla S.C., invocando a supporto normativo la legislazione emergenziale imposta dalla pandemia da covid-19<sup>29</sup>.

Ma la Cassazione è andata oltre; infatti in alcuni recentissimi arresti<sup>30</sup>, pure di fronte a casi in cui non erano applicabili i protocolli di aprile e di ottobre – nella specie il deposito era intervenuto dopo che era cessata l'efficacia del primo e prima che fosse stipulato il secondo –, ha mostrato di ritenere comunque ammissibile il deposito della memoria ex art. 380-*bis*.1 c.p.c. a mezzo PEC, proveniente dall'indirizzo indicato dal difensore in seno al ricorso o al controricorso, in quanto, a differenza del deposito effettuato a mezzo posta ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c.<sup>31</sup>, la contiguità cronologica tra la spedizione del messaggio e la sua consegna telematica consente che il relativo *file* sia regolarmente ricevuto, stampato e inserito dal cancelliere nel fascicolo d'ufficio, a disposizione del collegio e delle parti.

Secondo siffatto orientamento, occorre in special modo tenere conto sia dell'equiparazione della PEC alla raccomandata, ai sensi del CAD, sia dei principi generali della strumentalità delle forme degli atti processuali e del raggiungimento dello scopo degli stessi.

Del resto, a dare un ulteriore conforto alla tesi che ritiene possibile ricorrere alla PEC ordinaria per i depositi innanzi alla S.C., è intervenuto – come ricordato in precedenza – il comma 8-*bis* dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, il quale impone, sia pure limitatamente alla trattazione cd. “cartolare” in Cassazione, il deposito sia delle conclusioni del P.G. che delle memorie ex art. 378 c.p.c. mediante posta elettronica certificata.

È però opportuno ricordare che, in forza del cennato provvedimento del Direttore generale della D.G.S.I.A., a decorrere dal 31 marzo 2021 i difensori delle parti potranno depositare telematicamente i propri atti – comprese le memorie finali – attraverso l'infrastruttura informatica ministeriale<sup>32</sup>, nelle forme prescritte dalle norme

---

<sup>29</sup> Cass., Sez. I, 11/09/2020, n. 18960 (Rv. 658909 - 01).

<sup>30</sup> Cass., Sez. 5, 03/12/2020, n. 27672 (Rv. 659534 - 01); Cass., Sez. 5, 10/12/2020, n. 28175 (Rv. 660034 - 01); Cass., Sez. 5, 10/12/2020, n. 28174 (Rv. 659986 - 01).

<sup>31</sup> L'applicabilità dell'art. 134 disp. att. c.p.c., che consente di trasmettere ricorso e controricorso mediante “piego raccomandato” indirizzato al cancelliere della Corte, anche alle memorie finali è discussa, sostenendo talune pronunce [Cass., Sez. 6-3, 27/11/2019, n. 31041 (Rv. 656294 - 01); Cass., Sez. 6-3, 10/04/2018, n. 8835 (Rv. 648717 - 01)] che le memorie finali, se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili, non essendo applicabile per analogia la cennata disposizione di attuazione, mentre altre decisioni, più liberali [Cass., Sez. 3, 29/08/2019, n. 21777 (Rv. 654930 - 01); Cass., Sez. 3, 27/11/2018, n. 30592 (Rv. 651922 - 01); Cass., Sez. 2, 19/04/2016, n. 7704 (Rv. 639477 - 01); Cass., Sez. 2, 4/01/2011, n. 182 (Rv. 616374 - 01); Cass., Sez. 5, 4/08/2006, n. 17726 (Rv. 593202 - 01)], affermano l'inammissibilità delle ridette memorie soltanto se pervenute nella cancelleria della S.C., ancorchè anteriormente spedite a mezzo del servizio postale, oltre il termine ultimo di dieci giorni ovvero di cinque giorni dalla data rispettivamente fissata per l'adunanza in camera di consiglio ovvero per la pubblica udienza.

<sup>32</sup> Attualmente il sistema si fonda sul un applicativo informatico in dotazione alle cancellerie (il “CSC client”) e un applicativo in dotazione ai magistrati (il “*desk del magistrato*”), che consentono la gestione

dettate nel capo III del d.m. n. 44 del 2011 e delle relative specifiche tecniche<sup>33</sup>, che com'è noto, regolano la disciplina del PCT sulla trasmissione di atti e documenti informatici.

Ora, esiste una chiara differenza tra la trasmissione tramite posta elettronica certificata ordinaria di un documento in formato PDF (non importa se trattasi di “nativo digitale” ovvero di una copia per immagini di un atto originale cartaceo), che una volta ricevuto in cancelleria deve essere stampato ed inserito nel fascicolo processuale cartaceo e l'invio del medesimo documento firmato digitalmente dal difensore (ai sensi dell'art. 12 delle specifiche tecniche previste dall'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011), destinato – una volta che risulti accettato dal cancelliere – ad essere automaticamente inserito nel fascicolo processuale informatico.

Può sostenersi allora che essendo stabilita, a decorrere dalla data surriferita, esclusivamente e in via alternativa la facoltà per difensore di depositare l'atto processuale di persona (con la variante, ove ritenuta ammissibile, del plico trasmesso a mezzo posta), ovvero attraverso l'apposita infrastruttura informatica ministeriale, il ricorso alla PEC ordinaria dovrebbe venire meno, non essendo più ammesso innanzi alla Corte un deposito che si possa definire telematico, se non nelle forme prescritte dal d.m. n. 44 del 2011.

E, come è stato osservato<sup>34</sup>, in futuro sarà necessario interrogarsi sulla perdurante possibilità di invocare il principio del raggiungimento dello scopo – come fatto dai recentissimi arresti della S.C. sopra citati –, nei casi in cui, una volta entrato a regime il PCT in Cassazione, i difensori delle parti dovessero continuare ad avvalersi per la trasmissione degli atti della PEC ordinaria, senza rispettare le ricordate regole tecniche.

Invero, sempre la Cassazione ha già avuto modo di chiarire – con riferimento agli atti pervenuti innanzi ai giudici di merito –, che l'uso della PEC per il deposito telematico presuppone comunque l'impiego delle specifiche modalità strumentali, prescritte dalle regole tecniche per il processo civile telematico dettate dal d.m. n. 44 del 2011, in quanto poste esse stesse a garanzie del raggiungimento dello scopo dell'atto; sicché la trasmissione dell'atto processuale mediante PEC ordinaria, inviata alla cancelleria senza il rispetto delle prescritte regole tecniche, integra una nullità non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.<sup>35</sup>.

Infine, va ricordato che nei casi ancora espressamente previsti dalla legge – attualmente solo per le memorie depositate nell'ambito della trattazione cd. “cartolare”, ai sensi del comma 8-*bis* dell'art. 23 del d.l. n. 137 –, alle parti deve ritenersi ancora consentito il ricorso alla PEC ordinaria per trasmettere l'atto in cancelleria.

---

integrata del fascicolo processuale informatico dove confluiscono tutti gli atti depositati telematicamente dai soggetti abilitati interni e dai soggetti abilitati esterni.

<sup>33</sup> Regolate dal provvedimento del Direttore generale della D.G.S.I.A. del 16 aprile 2014.

<sup>34</sup> I. FEDELE, *Processo civile telematico rassegna tematica della giurisprudenza di legittimità*, Aggiornamento al 31/12/2020, p. 41.

<sup>35</sup> Cass., Sez. 1, 23/07/2020, n. 15771 (Rv. 658469 - 01).

Quest'ultima conclusione potrebbe essere revocata in dubbio, tuttavia, accedendo ad una interpretazione "adeguatrice" che, considerata la sopravvenuta applicabilità in Cassazione della intera disciplina che regola oggi il PCT, consenta di affermare che il comma 8-*bis* dell'art. 23 del d.l. n. 137 non debba più ritenersi efficace, nella parte in cui prevede la possibilità di trasmissione di atti telematici in forme diverse da quelle prescritte appunto in seno al processo civile telematico; con il risultato di rendere applicabile anche per la "cartolare" celebrata in Cassazione le stesse modalità di deposito telematico, pacificamente utilizzate nell'ambito della "cartolare" tenuta davanti ai giudici di merito, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2021.

(Red. Giuseppe Fichera)

Il Direttore Aggiunto  
(Maria Acierno)

### **Riferimenti normativi essenziali:**

d.l. 8 marzo 2020, n. 11  
d.l. 17 marzo 2020, n. 18  
d.l. 25 marzo 2020, n. 19  
l. 24 aprile 2020, n. 27  
d.l. 30 aprile 2020, n. 28  
d.l. 19 maggio 2020, n. 34  
l. 22 maggio 2020, n. 35  
l. 25 giugno 2020, n. 70  
l. 17 luglio 2020, n. 77  
d.l. 30 luglio 2020, n. 83  
l. 25 settembre 2020, n. 124  
d.l. 7 ottobre 2020, n. 125  
l. 27 novembre 2020, n. 159  
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137  
l. 18 dicembre 2020, n. 176  
d.l. 14 gennaio 2021, n. 2  
art. 369 c.p.c.  
art. 377 c.p.c.  
art. 378 c.p.c.  
art. 380 c.p.c.  
art. 380-*bis* c.p.c.  
art. 380-*bis*.1 c.p.c.  
art. 380-*ter* c.p.c.

### **Riferimenti giurisprudenziali:**

Cass., Sez. U, 12/01/1984, n. 232 (Rv. 432484 - 01);  
Cass., Sez. 5, 4/08/2006, n. 17726 (Rv. 593202 - 01);  
Cass., Sez. 2, 4/01/2011, n. 182 (Rv. 616374 - 01);  
Cass., Sez. 2, 19/04/2016, n. 7704 (Rv. 639477 - 01);  
Cass., Sez. 6-3, 19/01/2017, n. 1349;  
Cass., Sez. 6-3, 07/02/2017, n. 3264;  
Cass., Sez. 6-2, 03/03/2017, n. 5460;  
Cass., Sez. 6-3, 10/04/2018, n. 8835 (Rv. 648717 - 01);  
Cass., Sez. 3, 27/11/2018, n. 30592 (Rv. 651922 - 01);  
Cass., Sez. 3, 29/08/2019, n. 21777 (Rv. 654930 - 01);  
Cass., Sez. 6-3, 27/11/2019, n. 31041 (Rv. 656294 - 01);  
Cass., Sez. 1, 23/07/2020, n. 15771 (Rv. 658469 - 01);  
Cass., Sez. L, 11/09/2020, n. 18960 (Rv. 658909 - 01);  
Cass., Sez. 5, 03/12/2020, n. 27672 (Rv. 659534 - 01);  
Cass., Sez. 5, 10/12/2020, n. 28174 (Rv. 659986 - 01);  
Cass., Sez. 5, 10/12/2020, n. 28175 (Rv. 660034 - 01);

## Riferimenti dottrinali:

(in ordine alfabetico)

G. COSTANTINO, *La giustizia da remoto: adelante con ... judicio (seconda parte)*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020;

E. D'ALESSANDRO, *Il giudizio civile "telematico" di legittimità ai tempi del covid-19 (note a prima lettura)*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020;

F. DE STEFANO, *La giustizia dall'animazione sospesa passa in terapia intensiva: gli sviluppi della legislazione d'emergenza nel processo civile*, su *GiustiziaInsieme.it*, 2020;

DI FLORIO e LEONE, *Il processo di carta: dal "telematico" all'udienza da remoto*, su *QuestioneGiustizia.it*, 2020;

I. FEDELE, *Processo civile telematico. Rassegna tematica della giurisprudenza di legittimità*, 2020;

G. FICHERA, *La Cassazione civile e il covid-19: ex malo bonum?*, su *IlCaso.it*.

G. FICHERA, *La camera di consiglio telematica*, in *Il processo civile solidale*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, 2020.

G. FICHERA, *L'adunanza camerale distanziata e protocollata*, su *IlCaso.it* 2020, p. 4.

R. FRASCA, *Note sull'adunanza camerale civile in Cassazione al lume della disciplina delle forme del processo ed ora in tempi di coronavirus*, su *Giustiziainsieme.it*, 2020, p. 7-9.

A. PANZAROLA, M. FARINA, *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. osservazioni a prima lettura*, su *GiustiziaCivile.com*, 2020;

B. SASSANI, B. CAPPONI, A. PANZAROLA, M. FARINA, *Sul protocollo di intesa tra Cassazione, Procura Generale e CNF per la trattazione delle adunanze civili non partecipate*, su *Judicium.it*, 2020;

F. TERRUSI, *La Corte di cassazione ai tempi del coronavirus, ovvero per una nomofilachia processuale solidale*, in *Il processo civile solidale*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2020.